Deliberazione N° 1137 del 26/10/2022

OGGETTO

ATTUAZIONE LEGGE REGIONALE 22/2021 – PRESA D'ATTO DEL "REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI, DEL COLLEGIO DEI SINDACI, DEL CONSIGLIO DI RAPPRESENTANZA DEI SINDACI E DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL DISTRETTO" APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERAZIONE N. XI/6762 DEL 25/07/2022 – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

SU PROPOSTA: SC Affari Generali e Legali

IL DIRIGENTE RESPONSABILE: Giampaolo Grippa

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Giampaolo Grippa

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE: Annamaria Bianchi

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e successive modificazioni e integrazioni, in particolare richiamati gli artt. 3 comma 14 e 3 quater comma 4, che disciplinano, nelle unità sanitarie locali e in riferimento alla programmazione regionale, competenze e funzioni degli organismi di rappresentanza territoriale;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" come modificata dalla L.R. 14 dicembre 2021, n. 22, in particolare l'art. 20 che regolamenta le funzioni della Conferenza dei sindaci, composta dai sindaci dei comuni compresi nel territorio delle ASST, del Collegio dei sindaci, del Consiglio di rappresentanza dei sindaci e dell'Assemblea dei Sindaci del distretto; il funzionamento di detti organismi è disciplinato con deliberazione della Giunta Regionale;

RICHIAMATA la D.G.R. n. XI/6762 del 25/07/2022 che, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità", acquisiti i pareri della commissione consiliare competente del consiglio delle autonomie locali e sentiti i rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie locali, ha approvato il "*Regolamento di funzionamento della conferenza dei sindaci, del collegio dei sindaci, del consiglio di rappresentanza dei sindaci e dell'assemblea dei sindaci del distretto*";

CONSIDERATO che l'art 17 comma 1 del Regolamento prevede che gli enti del sistema sanitario regionale provvedano a recepire lo stesso con deliberazione del Direttore Generale, assumendo l'impegno di adempiere alle proprie funzioni;

RICHIAMATA la deliberazione n. 259 del 30/03/2022 che ha istituito, ai sensi della L.R. n. 33/2009 e s.m.i., con decorrenza dal 30 marzo 2022, i due Distretti dell'ASST di Lodi:

- Distretto Alto Lodigiano - sede di Sant'Angelo Lodigiano;
- Distretto Basso Lodigiano - sede di Casalpusterlengo;

RITENUTO pertanto di provvedere, in osservanza disposizioni regionali, al recepimento del Regolamento e agli adempimenti dallo stesso previsti e disciplinati;

PRESO ATTO dell'attestazione resa dal competente Responsabile in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento;

PRESO ATTO dei pareri resi dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario, ciascuno per le rispettive competenze;

DELIBERA

per le motivazioni formulate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di prendere atto e recepire il "Regolamento di funzionamento della conferenza dei sindaci, del collegio dei sindaci, del consiglio di rappresentanza dei sindaci e dell'assemblea dei sindaci del distretto" approvato con D.G.R. n. XI/6762 del 25/07/2022 in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 e allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, assumendo, come espressamente indicato dall'art. 17 comma 1 Regolamento stesso, l'impegno ad adempiere alle proprie funzioni;

2. di dare atto che, ai sensi dell' art. 1 comma 2 del Regolamento, la Conferenza dei Sindaci, organismo istituzionale della ASST di Lodi, ha sede presso l'Azienda, in Lodi Piazza Ospitale n. 10; la sede della Assemblea dei sindaci di distretto, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del Regolamento, è individuata di intesa con il Direttore Generale; alla convocazione della prima riunione della Conferenza dei sindaci e della Assemblea dei Sindaci del distretto provvede il Direttore Generale della ASST di Lodi, come disposto dall'art. 1 comma 6 e dall'art. 9 comma 3 del Regolamento;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;

4. di dare atto che il Responsabile del procedimento per l'adozione della presente deliberazione è il dr. Giampaolo Grippa;

5. di conferire al Responsabile del procedimento per l'adozione del presente atto deliberativo ogni più ampia facoltà di attuazione della presente deliberazione, compresa la diffusione eventuale agli uffici interessati e coinvolti nel presente procedimento;

6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17 - comma 6 - della L.R. 30 dicembre 2009 n° 33 e ss. modifiche, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, è immediatamente esecutivo e verrà pubblicato all'Albo on-line sul sito informatico aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Salvatore Gioia)

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI, DEL COLLEGIO DEI SINDACI, DEL CONSIGLIO DI RAPPRESENTANZA DEI SINDACI E DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL DISTRETTO.

APPROVATO DALLA GIUNTA DI REGIONE LOMBARDIA CON D.G.R. N. XI/6762 DEL 25/07/2022 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 22/2021 – BURL SERIE ORDINARIA N. 37 del 14/09/2022

TITOLO I

Conferenza dei sindaci

Art. 1

Composizione, attribuzioni della conferenza ed elezione del Presidente e del Vicepresidente

1. La conferenza è composta dai sindaci dei comuni compresi nel territorio delle Aziende Socio Sanitarie territoriali – ASST. In caso di impossibilità o impedimento il sindaco può delegare la partecipazione alla seduta ad un suo sostituto, comunque appartenente al Consiglio o alla Giunta Comunale.

2. La conferenza, organismo istituzionale dell'ASST, ha la sua sede presso l'azienda stessa.

3. In tutte le ipotesi di scioglimento del consiglio comunale previste dalla legge, la rappresentanza del comune è esercitata dal commissario straordinario che rimane in carica fino alla elezione del nuovo sindaco.

4. La conferenza della ASST, che dura in carica 5 anni, esercita le proprie funzioni in attuazione dell'art. 3, comma 14, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «*Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421*», e dell'art. 20 della l.r 30 dicembre 2009, n. 33 «*Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità*».

5. La conferenza avvalendosi del Consiglio di Rappresentanza:

a) formula nell'ambito della programmazione territoriale dell'ASST di competenza, proposte per l'organizzazione della rete di offerta territoriale e dell'attività sociosanitaria e socioassistenziale, con l'espressione di un parere sulle linee guida per l'integrazione sociosanitaria e sociale; partecipa inoltre alla definizione dei piani sociosanitari territoriali:

b) individua i sindaci o loro delegati, comunque appartenenti al Consiglio o alla Giunta comunale, che compongono il collegio dei sindaci;

c) partecipa alla verifica dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti di competenza delle ASST;

d) promuove l'integrazione delle funzioni e delle prestazioni sociali con le funzioni e le prestazioni dell'offerta sanitaria e sociosanitaria, anche favorendo la costituzione tra i comuni di enti o soggetti aventi personalità giuridica;

e) esprime il proprio parere sulla finalizzazione e sulla distribuzione territoriale delle risorse finanziarie;

f) elegge al suo interno il consiglio di rappresentanza dei sindaci, di cui si avvale per l'esercizio delle sue funzioni;

g) propone al direttore generale il nominativo di persona qualificata, non dipendente dal servizio sanitario, per ricoprire il ruolo di responsabile dell'UPT;

h) esprime parere obbligatorio sul piano di sviluppo del Polo Territoriale (PPT) predisposto dall'ASST che definisce la domanda di salute territoriale, la programmazione e progettazione dei servizi erogativi, assicurando l'integrazione delle funzioni e delle prestazioni sociali con quelle sanitarie e sociosanitarie distrettuali.

6. La prima riunione della conferenza è convocata dal Direttore Generale dell'ASST, non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ed è presieduta, sino alla elezione del presidente, dal sindaco più anziano di età.

7. Il presidente viene eletto nella prima seduta tra i componenti della conferenza a maggioranza dei componenti stessi, con votazione segreta, secondo il metodo del voto unico e ponderato in rapporto alla consistenza numerica della popolazione rappresentata.

8. Il Presidente della Conferenza assume anche la carica di Presidente del Consiglio di Rappresentanza.

9. Qualora in due successive tornate di votazioni non si raggiunga la maggioranza prescritta, alla terza tornata, che può tenersi anche nella stessa seduta, è sufficiente la maggioranza dei presenti, in ragione dei voti espressi secondo le quote da ciascuno rappresentate.

10. La conferenza elegge con le stesse modalità e con distinta votazione il vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. In tutti i casi di impedimento o impossibilità formale del presidente e del vicepresidente, alla convocazione provvede il sindaco più anziano di età.

11. La Conferenza elegge con le stesse modalità il componente del Collegio dei Sindaci dell'ATS di cui alla lettera b del comma 5. Il Presidente della Conferenza è componente di diritto del Collegio dei Sindaci dell'ATS.

12. Il presidente e il vicepresidente restano in carica cinque anni. Alla naturale scadenza delle cariche elettive la nomina del successore deve avvenire entro 60 giorni. Nei casi in cui si verifichi la cessazione dell'incarico come Amministratore presso il Comune prima della naturale scadenza dei mandati elettivi, il rappresentante eletto rimane transitoriamente in carica per il disbrigo degli affari correnti fino alla nomina del proprio successore, che deve avvenire entro e non oltre 60 giorni. In caso di cessazione dall'incarico di un componente per qualsiasi causa prima della scadenza, si provvede alla sostituzione con una nuova votazione con le modalità, entro 60 giorni. Il nuovo componente eletto rimane in carica fino alla scadenza naturale del consiglio di rappresentanza dei sindaci.

13. Nei confronti del presidente e/o del vicepresidente può essere proposta mozione di sfiducia, che viene posta in votazione con le stesse modalità previste

per l'elezione del presidente. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti.

14. In caso di approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del presidente, il vicepresidente svolge le funzioni di presidente fino all'elezione del nuovo presidente.

15. In caso di assenza, impedimento del presidente e del vicepresidente o sfiducia nei confronti sia del presidente che del vicepresidente la conferenza è presieduta dal sindaco più anziano di età, che, ove necessario, procede senza indugio a porre in votazione la-nomina del Presidente e del Vicepresidente.

16. Alle sedute della conferenza partecipano senza diritto di voto:

a) il direttore generale dell'ASST;

b) il direttore amministrativo dell'ASST;

c) il direttore sanitario dell'ASST;

d) il direttore sociosanitario dell'ASST;

e) il direttore generale dell'ASST o il presidente, previa intesa tra gli stessi, possono invitare a partecipare chi ritengano utile per la disamina degli atti all'ordine del giorno.

17. I sindaci dei comuni ubicati nel territorio dei distretti istituiti ai sensi del comma 1 bis dell'art. 7 bis della l.r. n. 33/2009 partecipano alla conferenza dei sindaci dell'ASST di riferimento e, come uditori, alla conferenza dei sindaci dell'ASST di riferimento degli altri comuni facenti parte del distretto a scavalco.

Art. 2

Modalità di funzionamento della Conferenza

1. Al presidente competono la formazione dell'ordine del giorno e la convocazione della conferenza, nonché la direzione della seduta.

2. Il presidente convoca la conferenza:

a) di propria iniziativa;

b) su richiesta di un terzo dei sindaci della conferenza o di un numero di sindaci corrispondente ad un terzo delle quote da ciascuno rappresentate;

c) su richiesta del direttore generale dell'ASST.

Nella richiesta di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare corredati dalle relative proposte.

3. La riunione della conferenza ha luogo entro quindici giorni dalla richiesta di cui alle lett. b) c) del comma 2 e si svolge, di norma, presso idonei locali messi a disposizione dall'ASST.

4. La convocazione dei componenti è disposta con avviso scritto, anche via e-mail, che viene trasmesso ai singoli componenti e al direttore generale dell'ASST, e pubblicato in una sezione dedicata del sito istituzionale dell'ASST, almeno 7 giorni prima della seduta.

5. È ammessa la convocazione d'urgenza. In tale caso l'avviso deve pervenire ai singoli componenti e al direttore generale dell'ASST almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la seduta.

6. Vengono iscritti all'ordine del giorno gli argomenti proposti:

a) dal presidente della conferenza;

b) dai sindaci richiedenti la convocazione ai sensi del comma 2, lett. b);

c) da almeno due componenti del consiglio di rappresentanza dei sindaci;

d) dal direttore generale dell'ASST.

7. L'eventuale documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è posta a disposizione dei componenti presso la direzione dell'ASST almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione o inviata in formato elettronico a ciascun componente.

8. In caso di urgenza, l'ordine del giorno può essere integrato fino a 24 ore prima della seduta, previa comunicazione ai componenti della Conferenza e al direttore generale dell'ASST.

9. I componenti della conferenza hanno diritto di prendere visione della documentazione ritenuta utile e di ottenere dal direttore generale dell'ASST tutte le notizie ed i chiarimenti necessari in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

10. Le sedute della conferenza sono pubbliche, fatto salvo il caso in cui, con decisione motivata del presidente della conferenza, sia altrimenti stabilito.

11. Le funzioni di vigilanza sul corretto funzionamento della conferenza sono svolte dal presidente della conferenza.

12. La Conferenza si relaziona istituzionalmente con il Direttore Generale ASST e le funzioni di assistenza tecnico professionale, verbalizzazione e pubblicazione degli atti sono svolte da un funzionario incaricato dal direttore generale dell'ASST.

13. Delle riunioni della conferenza sono redatti i verbali, che sono conservati presso l'ASST; copia di ciascun verbale è trasmessa ai componenti della conferenza e pubblicato in una sezione dedicata del sito istituzionale dell'ASST. I verbali sono

sottoscritti, oltre che dal segretario verbalizzante, dal presidente della conferenza o da chi ne fa le veci.

14. Le deliberazioni della conferenza sono pubblicate all'albo dell'ASST ed in apposita sezione dedicata del sito istituzionale dell'ASST; La documentazione pertinente alla Conferenza fa parte del patrimonio documentale dell'ASST di riferimento e viene gestita e conservata nel rispetto della normativa vigente in materia di documentazione amministrativa.

15. La conferenza è validamente riunita quando è presente un numero di componenti secondo le quote a ciascuno assegnate, tali da rappresentare la maggioranza della popolazione dei comuni facenti parte della conferenza.

16. La seduta è dichiarata deserta qualora, trascorsa un'ora da quella fissata, non sia stato raggiunto il numero legale.

17. In seconda convocazione, la seduta è considerata valida con la presenza di un terzo dei componenti, secondo le quote da ciascuno rappresentante. La seconda convocazione non può avvenire prima di quarantotto ore dalla seduta andata deserta ed è preannunciata nell'avviso di prima convocazione.

18. Non sono computati nel numero richiesto per la validità della seduta i componenti che si allontanino dall'aula prima delle votazioni. I casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni sono disciplinati dalle leggi vigenti.

19. Nell'ipotesi in cui venga a mancare nel corso della discussione il numero legale, il presidente può sospendere la seduta per consentire il rientro dei componenti momentaneamente assenti. Nel caso persista la mancanza del numero legale, la seduta è sciolta.

20. L'espressione del voto è sempre palese, salvo quando la votazione concerne argomenti riguardanti persone; in tali casi la stessa deve essere effettuata con scrutinio segreto.

21. Le votazioni palesi si effettuano, di regola, per alzata di mano, procedendo alla controprova quando vi sia motivo di incertezza o quando la controprova sia richiesta da un componente. La votazione a scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede al cui spoglio provvedono, sotto la direzione del presidente, gli scrutatori designati nella stessa seduta tra i componenti e la cui identità viene riportata a verbale.

22. Ogni proposta messa in votazione si intende approvata quando abbia raccolto la maggioranza dei voti dei sindaci presenti e votanti, in ragione dei voti espressi secondo il metodo del voto unico e ponderato in rapporto alla consistenza numerica della popolazione rappresentata.

23. Nella votazione mediante schede, quelle che risultino bianche o illeggibili si computano per determinare il numero dei votanti.

Art. 3

Mozioni e interrogazioni

1. Ciascun componente può presentare interrogazioni al presidente, che assicura la risposta, per avere informazioni su fatti e questioni che investano la competenza della conferenza.

2. La mozione consiste in un invito rivolto al presidente e diretto a promuovere una discussione su un argomento di particolare importanza di competenza della conferenza anche se lo stesso sia già stato oggetto di interrogazione.

3. L'iniziativa delle mozioni da sottoporre alla conferenza spetta a qualsiasi componente. Le mozioni presentate vengono inserite nell'ordine del giorno della prima seduta successiva alla presentazione stessa.

Art. 4

Conferenza dei sindaci delle ASST della Città Metropolitana di Milano

1. Alle ASST di Lodi, di Melegnano e della Martesana, Rhodense, Nord Milano e Ovest Milanese si applicano, le disposizioni del presente regolamento.

2. In conformità a quanto previsto all'art. 7, comma 19, della l.r. n. 33/2009 che prevede, nell'ambito dell'ATS della Città Metropolitana di Milano, in ragione della peculiarità territoriale, la possibilità di individuare particolari modelli gestionali, organizzativi ed aziendali, al fine di garantire un'operatività rispondente ai bisogni sociosanitari e socioassistenziali differenziati delle aree di riferimento e assicurare una proporzionale ed equa rappresentanza istituzionale, espressione dell'intero territorio, la conferenza delle ASST del Comune di Milano è composta:
a) dal Sindaco del Comune di Milano o suo delegato;
b) dai Presidenti dei 9 Municipi del Comune di Milano.

3. La conferenza delle ASST del Comune di Milano è presieduta dal Sindaco del Comune.

4. La conferenza delle ASST del Comune di Milano rimane in carica per tutta la durata del mandato istituzionale del sindaco Milano.

5. Il vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento, è designato dal presidente (sindaco del Comune) tra i presidenti dei Municipi.

6. In caso di assenza, impedimento del presidente e del vicepresidente o sfiducia nei confronti sia del presidente che del vicepresidente la conferenza è presieduta dal presidente di Municipio più anziano di età. che, ove necessario, procede senza indugio a porre in votazione la–nomina del Presidente e del Vicepresidente.

7. Alle sedute della conferenza delle ASST del Comune di Milano partecipano senza diritto di voto:
a) il Direttore Generale dell'ATS della Città Metropolitana di Milano;
b) i Direttori Generali delle ASST del Comune di Milano:
c) i direttori Generali degli IRCCS di diritto pubblico aventi sede nel Comune di Milano;
d) altri dirigenti o funzionari dell'ATS, delle ASST e delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico, la cui partecipazione sia ritenuta utile per la disamina degli atti all'ordine del giorno, previa concertazione tra il Sindaco e il direttore dell'ATS della Città Metropolitana di Milano.

8. Al presidente competono la formazione dell'ordine del giorno e la convocazione della conferenza, nonché la direzione della seduta.

9. Il presidente convoca la conferenza:

a) di propria iniziativa;

b) su richiesta del direttore generale dell'ATS,

c) su richiesta di almeno due dei direttori generali delle ASST;

d)su richiesta di almeno tre presidenti dei Municipi.

10. Nella richiesta di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare corredati dalle relative proposte.

11. La riunione della conferenza ha luogo entro quindici giorni dalla richiesta di convocazione e si svolge, di norma, presso idonei locali messi a disposizione dall'ATS.

12. La convocazione dei componenti è disposta con avviso scritto, anche via e-mail, che viene trasmesso ai singoli componenti e pubblicato in una sezione dedicata deli siti istituzionali dell'ATS e delle ASST, almeno 7 giorni prima della seduta.

13. È ammessa la convocazione d'urgenza. In tale caso l'avviso deve pervenire ai singoli componenti almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la seduta.

14. Vengono iscritti all'ordine del giorno gli argomenti proposti:

a) dal presidente della conferenza;

b) dal direttore generale dell'ATS;

c) da almeno due direttori generali delle ASST;

d) da almeno due dei Presidenti dei Municipi.

15. L'eventuale documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è posta a disposizione dei componenti presso la direzione dell'ATS almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione o inviata in formato elettronico a ciascun componente.

16. In caso di urgenza, l'ordine del giorno può essere integrato fino a 24 ore prima della seduta, previa comunicazione ai componenti della Conferenza.

17. I componenti della conferenza hanno diritto di prendere visione della documentazione ritenuta utile e di ottenere tutte le notizie ed i chiarimenti necessari in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

18. Le sedute della conferenza sono pubbliche, fatto salvo il caso in cui, con decisione motivata del presidente della conferenza, sia altrimenti stabilito.

19. Le funzioni di vigilanza sul corretto funzionamento della conferenza sono svolte dal presidente della conferenza.

20. Le funzioni di assistenza tecnico professionale, verbalizzazione e pubblicazione degli atti sono svolte da un funzionario incaricato dal direttore generale dell'ATS.

21. Delle riunioni della conferenza sono redatti i verbali, che sono conservati presso l'ATS; copia di ciascun verbale è trasmessa ai componenti della conferenza e pubblicato in una sezione dedicata dei siti istituzionali dell'ATS e delle ASST. I verbali sono sottoscritti, oltre che dal segretario verbalizzante, dal presidente della conferenza o da chi ne fa le veci.

22. Le deliberazioni della conferenza sono pubblicate all'albo dell'ATS, delle ASST e del Comune di Milano ed in apposita sezione dedicata dei rispettivi siti istituzionali. La documentazione pertinente alla Conferenza fa parte del patrimonio documentale dell'ATS, delle ASST di riferimento e del Comune di Milano e viene gestita e conservata nel rispetto della normativa vigente in materia di documentazione amministrativa.

23. La conferenza è validamente riunita quando è presente il presidente e un numero di presidenti dei Municipi secondo le quote a ciascuno assegnate, tali da rappresentare la maggioranza della popolazione facente parte della conferenza.

24. La seduta è dichiarata deserta qualora, trascorsa un'ora da quella fissata, non sia stato raggiunto il numero legale.

25. In seconda convocazione, la seduta è considerata valida con la presenza di un terzo dei componenti, secondo le quote da ciascuno rappresentante. La seconda

convocazione non può avvenire prima di quarantotto ore dalla seduta andata deserta ed è preannunciata nell'avviso di prima convocazione.

26. Non sono computati nel numero richiesto per la validità della seduta i componenti che si allontanino dall'aula prima delle votazioni. I casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni sono disciplinati dalle leggi vigenti.

27. Nell'ipotesi in cui venga a mancare nel corso della discussione il numero legale, il presidente può sospendere la seduta per consentire il rientro dei componenti momentaneamente assenti. Nel caso persista la mancanza del numero legale, la seduta è sciolta.

28. L'espressione del voto è sempre palese, salvo quando la votazione concerne argomenti riguardanti persone; in tali casi la stessa deve essere effettuata con scrutinio segreto.

29. Le votazioni palesi si effettuano, di regola, per alzata di mano, procedendo alla controprova quando vi sia motivo di incertezza o quando la controprova sia richiesta da un componente. La votazione a scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede al cui spoglio provvedono, sotto la direzione del presidente, gli scrutatori designati nella stessa seduta tra i componenti e la cui identità viene riportata a verbale.

30. Ogni proposta messa in votazione si intende approvata quando abbia raccolto la maggioranza dei voti dei presenti e votanti, in ragione dei voti espressi secondo il metodo del voto unico e ponderato in rapporto alla consistenza numerica della popolazione rappresentata.

31. Nella votazione mediante schede, quelle che risultino bianche o illeggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

32. Nell'ambito della Conferenza delle ASST del Comune di Milano non viene costituito il Consiglio di rappresentanza dei sindaci e le funzioni delle assemblee distrettuali sono assorbite dalla conferenza stessa.

Titolo II

Consiglio di rappresentanza dei Sindaci

Art. 5

Composizione, elezione dei componenti e funzioni del Consiglio di rappresentanza dei sindaci

1. La Conferenza si avvale del consiglio di rappresentanza dei sindaci, eletto nel seno dalla conferenza stessa.

2. Il consiglio di rappresentanza è composto da cinque membri:

a) il presidente della conferenza, assume la carica di presidente del Consiglio di rappresentanza dei Sindaci;

b) il vicepresidente della conferenza, assume la carica di vicepresidente del consiglio di rappresentanza dei Sindaci;

c) tre membri eletti dalla conferenza stessa a scrutinio segreto, nella prima riunione della Conferenza, con unica votazione e con espressione di un'unica preferenza, su presentazione di una lista di candidati. Sono dichiarati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti espressi secondo il metodo del voto unico e ponderato in rapporto alla consistenza numerica della popolazione rappresentata.

3. In caso di decadenza o di impossibilità sopravvenuta del presidente, il vicepresidente presiede le sedute sino alla nomina e all'insediamento del nuovo presidente che deve avvenire entro 60 giorni. In caso di assenza, impedimento del presidente e del vicepresidente o sfiducia nei confronti sia del presidente che del vicepresidente la conferenza è presieduta dal sindaco più anziano di età, che, ove necessario, procede senza indugio a porre in votazione la-nomina del Presidente e del Vicepresidente.

4. I componenti durano in carica cinque anni. Alla naturale scadenza delle cariche elettive la nomina del successore deve avvenire entro 60 giorni. Nei casi in cui si verifichi la cessazione dell'incarico in qualità di Consigliere o di componente della Giunta comunale prima della naturale scadenza dei mandati elettivi, il rappresentante eletto rimane transitoriamente in carica per il disbrigo degli affari correnti fino alla nomina del proprio successore, che deve avvenire entro e non oltre 90 giorni. In caso di cessazione dall'incarico di un componente per qualsiasi causa prima della scadenza, si provvede alla sostituzione con una nuova votazione entro 60 giorni. Il nuovo componente eletto rimane in carica fino alla scadenza naturale del consiglio di rappresentanza dei sindaci.

5. Per la città di Milano non è prevista l'istituzione del Consiglio di rappresentanza, trattandosi di ambito mono comunale.

6. Il consiglio di rappresentanza supporta la conferenza nello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1, comma 5 del presente regolamento, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 14, del d.lgs. n. 502/92 e dall'art. 20 comma 3 della l.r. n. 33/2009, nonché ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge.

7. Il consiglio di rappresentanza può delegare a singoli componenti attività istruttorie utili all'espletamento del proprio mandato. Il presidente, quando non intervenga espressa delega ad altri membri, agisce comunque in veste di delegato all'acquisizione degli elementi utili al funzionamento della rappresentanza. Degli incarichi affidati in via delegata a singoli componenti è data comunicazione scritta al direttore generale dell'ASST.

8. Il consiglio di rappresentanza sottopone alla conferenza in seduta plenaria il parere preventivo espresso dall'assemblea dei sindaci di distretto, al fine di procedere all'assunzione delle determinazioni relative alle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività e sulla finalizzazione e distribuzione territoriale delle risorse finanziarie. Il consiglio di rappresentanza riferisce sull'esercizio delle proprie funzioni alla conferenza in seduta plenaria almeno una volta l'anno.

9. La conferenza, per iniziativa del suo presidente o a seguito di richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti, ha diritto di convocare tramite il presidente in apposita adunanza il consiglio di rappresentanza per trattare argomenti rientranti nelle sue attribuzioni.

Art. 6

Modalità di funzionamento del Consiglio di rappresentanza

1. La seduta è valida con la presenza della maggioranza dei componenti del consiglio di rappresentanza. Per l'approvazione delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. Il consiglio di rappresentanza viene convocato dal presidente:

a) su iniziativa del presidente stesso;

b) su richiesta di almeno due componenti;

c) su richiesta di almeno 3 presidenti delle assemblee dei sindaci dei Distretti;

d) su richiesta del direttore generale dell'ASST.

3. Le sedute non sono pubbliche. Ad esse possono partecipare i soggetti di cui

all'art. 1 comma 16. Il consiglio è convocato, di norma, presso idonei locali messi a

disposizione dall'ASST.

4. Al consiglio di rappresentanza partecipano in via permanente i presidenti delle assemblee dei Sindaci di distretto con un ruolo consultivo, rendendo al consiglio parere non obbligatorio sulle tematiche all'ordine del giorno relative al territorio di loro competenza; in caso di mancata espressione del parere favorevole entro il termine predetto, lo stesso si intende acquisito.

5. Al presidente del consiglio di rappresentanza compete la formazione dell'ordine del giorno e la convocazione del consiglio, nonché la direzione della seduta. La convocazione e l'ordine del giorno sono inviati ai componenti del consiglio di rappresentanza almeno tre giorni prima della seduta.

6. È ammessa la convocazione d'urgenza. In tale caso l'avviso deve pervenire ai singoli componenti e al direttore generale dell'ASST almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata per la seduta.

7. Delle riunioni del Consiglio di Rappresentanza sono redatti i verbali che contengono le deliberazioni assunte e sono conservati presso la sede legale dell'ASST; copia di ciascun verbale è trasmessa ai componenti del Consiglio. I verbali sono sottoscritti dal verbalizzante e dal Presidente del Consiglio o, in sua assenza, dal vice Presidente.

La documentazione pertinente al Consiglio fa parte del patrimonio documentale dell'ASST di riferimento e viene gestita e conservata nel rispetto della normativa vigente in materia di documentazione amministrativa.

8. Il consiglio di rappresentanza si relaziona istituzionalmente con il direttore generale dell'ASST. Le funzioni di assistenza tecnico professionale, verbalizzazione e pubblicazione degli atti sono svolte da un funzionario individuato dal Direttore Generale dell'ASST.

TITOLO III

Collegio dei Sindaci

Art. 7

***Composizione, elezione dei componenti e funzioni del* Collegio dei Sindaci**

1.Ciascuna Conferenza dei sindaci individua, attraverso elezione utilizzando il metodo del voto unico e ponderato in rapporto alla consistenza numerica della popolazione rappresentata, un sindaco o suo delegato comunque appartenente al Consiglio o alla Giunta dei Comuni che fanno parte della Conferenza stessa, che comporrà il Collegio dei Sindaci. Sono componenti di diritto i presidenti delle Conferenze dei Sindaci che rendono parere in merito alle tematiche relative al territorio di competenza.

La Conferenza delle ASST del Comune di Milano e le Conferenze dei sindaci delle ASST dell'ambito territoriale dell'ATS Città Metropolitana di Milano, individuano ciascuna un sindaco o suo delegato comunque appartenente al Consiglio o alla Giunta dei Comuni che fanno parte della Conferenza stessa, nel Collegio dei Sindaci.

2. Per l'ATS di Pavia vengono eletti, oltre al Presidente della Conferenza, 3 membri per il Collegio dei Sindaci scelti tra i sindaci o loro delegati comunque appartenenti al consiglio o alla giunta dei comuni che fanno parte della conferenza dell'ASST.

3. Il Collegio dei Sindaci nomina al suo interno, un presidente e un vicepresidente. Il presidente e il vicepresidente sono eletti nella prima seduta a maggioranza dei componenti del Collegio tra i propri componenti, con votazione segreta, secondo il metodo della quota capitaria.

4. Il Collegio dei sindaci dura in carica 5 anni. Alla naturale scadenza delle cariche elettive la nomina del successore deve avvenire entro 60 giorni. Nei casi in cui si verifichi la cessazione dell'incarico come Amministratore presso il Comune prima

della naturale scadenza dei mandati elettivi, il rappresentante eletto rimane transitoriamente in carica per il disbrigo degli affari correnti fino alla nomina del proprio successore, che deve avvenire entro e non oltre 60 giorni. In caso di cessazione dall'incarico di un componente per qualsiasi causa prima della scadenza, si provvede alla sostituzione con una nuova votazione entro 60 giorni. Il nuovo componente eletto rimane in carica fino alla scadenza naturale del collegio dei sindaci.

5. Nei confronti del presidente e del vicepresidente può essere proposta mozione di sfiducia, che viene posta in votazione con le stesse modalità previste per l'elezione del presidente. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti. In caso di approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del presidente, il vicepresidente svolge le funzioni di presidente fino all'elezione del nuovo presidente.

6. In caso di assenza, impedimento del presidente e del vicepresidente o sfiducia nei confronti sia del presidente che del vicepresidente, il collegio è presieduto dal componente più anziano di età, che, ove necessario, procede senza indugio a porre in votazione la-nomina del Presidente e del Vicepresidente.

7. Il Collegio dei Sindaci può delegare a singoli componenti attività istruttorie utili all'espletamento del proprio mandato. Il Presidente, quando non intervenga espressa delega ad altri membri, agisce comunque in veste di delegato all'acquisizione degli elementi utili al funzionamento della rappresentanza.

8. Alle sedute del Collegio dei Sindaci partecipano senza diritto di voto:

a) il direttore generale dell'ATS;

b) il direttore amministrativo dell'ATS;

c) il direttore sanitario dell'ATS;

d) il direttore sociosanitario dell'ATS;

e) Possono altresì partecipare altri dirigenti o funzionari dell'ATS, dell'ASST e delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico la cui partecipazione il presidente del Collegio ritenga utile per la disamina degli atti all'ordine del giorno, previa concertazione con il direttore generale dell'ATS.

9. Il Collegio dei Sindaci svolge le seguenti funzioni:

a) Formula proposte ed esprime pareri alle ATS al fine di supportare le stesse nel garantire l'integrazione della rete sanitaria e sociosanitaria con quella sociale e per organizzare tale integrazione anche attraverso i piani di zona di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e alla legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario);

b) partecipa alla cabina di regia di cui all'articolo 6, comma 6, lettera f) della medesima l.r. 33/2009;
c) in raccordo con le Conferenze dei Sindaci monitora lo sviluppo omogeneo e uniforme sul territorio dell'ATS delle reti territoriali;
d) esprime il proprio parere sulla finalizzazione e sulla distribuzione territoriale delle risorse finanziarie per gli interventi in ambito sociale assegnate alle ATS;
e) esprime pareri su richiesta di Regione Lombardia e delle ASST in merito all'implementazione dell'offerta di servizi di prossimità sul territorio di competenza dell'ATS.

Art. 8

Modalità di funzionamento del Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio è convocato dal presidente:

a) su iniziativa del presidente stesso;

b) su richiesta di uno dei componenti;

c) su richiesta della maggioranza dei presidenti delle Conferenze dei Sindaci;

d) su richiesta del direttore generale dell'ATS.

2. La prima seduta del Collegio dei Sindaci è convocata dal Direttore Generale dell'ATS, non oltre trenta giorni dall'avvenuta elezione dei componenti delle Conferenze delle ASST ricomprese nel territorio di competenza. Il Collegio dei Sindaci, organismo istituzionale di ATS, ha sede presso l'Agenzia stessa.

3. La seduta è valida con la presenza della maggioranza dei componenti del Collegio. Per l'approvazione delle decisioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto espresso dal presidente vale doppio.

4. La convocazione dei componenti, è disposta con avviso scritto, anche via e-mail, che viene trasmesso ai singoli componenti e al direttore generale dell'ATS, e pubblicato in una sezione dedicata del sito istituzionale dell'ATS, almeno 7 giorni prima della seduta.

5. È ammessa la convocazione d'urgenza. In tale caso l'avviso deve pervenire ai singoli componenti e al direttore generale dell'ATS almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la seduta.

6. Nella richiesta di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare corredati dalle relative proposte.

7. Al presidente del Collegio compete la formazione dell'ordine del giorno e la convocazione del Collegio, nonché la direzione della seduta. La convocazione e

l'ordine del giorno sono inviati ai componenti del Collegio almeno sette giorni prima della seduta.

8. L'eventuale documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è posta a disposizione dei componenti presso la direzione dell'ATS almeno cinque giorni) prima della data fissata per la riunione ovvero inviata in formato elettronico a ciascun componente.

9. In caso di urgenza, l'ordine del giorno può essere integrato fino a 24 ore prima della seduta, previa comunicazione ai componenti del Collegio e al direttore generale dell'ATS.

10. Le sedute del collegio non sono pubbliche, fatto salvo il caso in cui, con decisione motivata del presidente del collegio sia altrimenti stabilito.

11. Le funzioni di vigilanza sul corretto funzionamento del collegio sono svolte dal presidente del collegio.

12. La riunione del Collegio ha luogo entro 15 giorni dalla richiesta di convocazione e si svolge, di norma, presso idonei locali messi a disposizione dall'ATS.

13. Il Collegio si relaziona istituzionalmente con il Direttore Generale ATS. Le funzioni di assistenza tecnico professionale, verbalizzazione e pubblicazione degli atti sono svolte da un funzionario individuato dal Direttore Generale dell'ATS.

14. La seduta è dichiarata deserta qualora, trascorsa un'ora da quella fissata, non sia stato raggiunto il numero legale.

15. In seconda convocazione, la seduta è considerata valida con la presenza di un terzo dei componenti secondo le quote da ciascuno rappresentate. La seconda convocazione non può avvenire prima di quarantotto ore dalla seduta andata deserta ed è preannunciata nell'avviso di prima convocazione.

16. Non sono computati nel numero richiesto per la validità della seduta i componenti che si allontanino dall'aula prima delle votazioni. I casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni sono disciplinati dalle leggi vigenti.

17. Nell'ipotesi in cui venga a mancare nel corso della discussione il numero legale, il presidente può sospendere la seduta per consentire il rientro dei componenti momentaneamente assenti. Nel caso persista la mancanza del numero legale, la seduta è sciolta.

18. L'espressione del voto è sempre palese, salvo quando la votazione concerne argomenti riguardanti persone; in tali casi la stessa deve essere effettuata con scrutinio segreto.

19. Le votazioni palesi si effettuano, di regola, per alzata di mano, procedendo alla controprova quando vi sia motivo di incertezza o quando la controprova sia richiesta da un componente. La votazione a scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede al cui spoglio provvedono, sotto la direzione del presidente, gli scrutatori

designati nella stessa seduta tra i componenti e la cui identità viene riportata a verbale.

20. I componenti del Collegio hanno diritto di prendere visione della documentazione ritenuta utile e di ottenere dal direttore generale dell'ATS tutte le notizie ed i chiarimenti necessari nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

21. Delle riunioni del collegio sono redatti i verbali, che sono conservati presso l'ATS; copia di ciascun verbale è trasmessa ai componenti del collegio e pubblicata in una sezione dedicata del sito istituzionale dell'ATS. I verbali sono sottoscritti, oltre che dal segretario verbalizzante, dal presidente del Collegio o da chi ne fa le veci.

22. La documentazione pertinente il Collegio dei Sindaci (ed in particolare convocazioni e verbali) fa parte del patrimonio documentale dell'ATS e viene gestita e conservata nel rispetto della normativa vigente in materia di documentazione amministrativa.

Titolo IV

Assemblea dei sindaci del distretto

Art. 9

Composizione e modalità di funzionamento dell'Assemblea dei sindaci del distretto

1. L'assemblea dei sindaci del distretto, che dura in carica 5 anni, è composta dai sindaci o loro delegati comunque appartenenti al consiglio o alla giunta comunale dei comuni afferenti al distretto.

1.1 Un Distretto può essere composto anche da più assemblee tra quelle che attualmente corrispondono alle attuali Assemblee dei Sindaci dei Piani di Zona.

2. L'Assemblea dei Sindaci ha sede presso locali individuati d'intesa con il Direttore Generale dell'ASST.

3. La prima riunione dell'assemblea dei sindaci del distretto è convocata dal direttore generale dell'ASST non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento ed è presieduta, sino all'elezione del Presidente, dal Sindaco più anziano d'età.

4. Il presidente viene eletto nella prima seduta a maggioranza tra i componenti dell'assemblea con votazione segreta, secondo il metodo del voto unico e ponderato in rapporto alla consistenza numerica della popolazione rappresentata.

5. Qualora in due successive tornate di votazioni non si raggiunga la maggioranza prescritta, alla terza tornata, che può tenersi anche nella stessa seduta, è sufficiente

la maggioranza dei presenti, in ragione dei voti espressi secondo le quote da ciascuno rappresentate.

6. L'assemblea elegge con le stesse modalità e con distinta votazione il vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. In tutti i casi di impedimento o impossibilità formale del presidente e del vicepresidente, alla convocazione provvede il sindaco più anziano d'età.

Nei distretti istituiti ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 bis, comma1 bis della l.r. 33/2009, il Presidente e il Vicepresidente non possono appartenere a comuni afferenti alla stessa ASST, devono essere individuati secondo il criterio dell'alternanza e partecipano rispettivamente al Consiglio di rappresentanza delle Conferenze dei Sindaci delle ASST di riferimento.

7. Il presidente e il vicepresidente restano in carica cinque anni. Alla naturale scadenza delle cariche elettive la nomina del successore deve avvenire entro 60 giorni. Nei casi in cui si verifichi la cessazione dell'incarico come Amministratore presso il Comune prima della naturale scadenza dei mandati elettivi, il rappresentante eletto rimane transitoriamente in carica per il disbrigo degli affari correnti fino alla nomina del proprio successore, che deve avvenire entro e non oltre 60 giorni. In caso di cessazione dall'incarico di un componente per qualsiasi causa prima della scadenza, si provvede alla sostituzione con una nuova votazione, entro 60 giorni. Il nuovo componente eletto rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto.

8. Nei confronti del presidente e/o del vicepresidente può essere proposta mozione di sfiducia, che viene posta in votazione con le stesse modalità previste per l'elezione del presidente. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti.

9. In caso di approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del presidente, il vicepresidente svolge le funzioni di presidente fino all'elezione del nuovo presidente.

10. In caso di assenza, impedimento del presidente e del vicepresidente o sfiducia nei confronti sia del presidente che del vicepresidente l'assemblea è presieduta dal sindaco più anziano di età, che, ove necessario, procede senza indugio a porre in votazione la-nomina del Presidente e del Vicepresidente.

11. Alle sedute dell'assemblea partecipano senza diritto di voto:

a) il direttore generale dell'ASST;

b) il direttore amministrativo dell'ASST;

c) il direttore sanitario dell'ASST;

d) il direttore sociosanitario dell'ASST;

e) il Presidente della Conferenza dei Sindaci;

f) il Direttore di Distretto dell'ASST;

g) il direttore generale dell'ASST o il presidente, previa intesa tra gli stessi, possono invitare a partecipare chi ritengano utile per la disamina degli atti all'ordine del giorno.

h) nei distretti istituiti ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 bis, comma1 bis della l.r. 33/2009 le direzioni strategiche di entrambe le ASST di riferimento del distretto.

12. Laddove vi è coincidenza tra ASST e un solo distretto di riferimento, è possibile prevedere che le funzioni dell'Assemblea dei sindaci del distretto possano essere svolte dalla Conferenza dei sindaci concordando le modalità di organizzazione e di funzionamento

Art. 10

Funzioni dell'Assemblea dei sindaci del distretto

1. I comuni, attraverso l'assemblea dei sindaci del distretto, formulano proposte e pareri alla conferenza dei sindaci, dandone comunicazione al direttore generale dell'ASST, in ordine alle linee di indirizzo e di programmazione dei servizi sociosanitari; l'assemblea esprime il proprio parere obbligatorio entro 30 giorni sulla finalizzazione e sulla distribuzione territoriale delle risorse finanziarie.

2. L'Assemblea dei Sindaci del Distretto, provvede, nell'area del territorio di competenza, a:

a) verificare l'applicazione della programmazione territoriale e dei progetti di area sanitaria e sociosanitaria posti in essere nel territorio del Distretto ASST;

b) contribuire ai processi di integrazione delle attività sociosanitarie con gli interventi socioassistenziali degli ambiti sociali territoriali;

c) formulare proposte e pareri, per il tramite del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, alla Conferenza dei Sindaci dandone comunicazione anche al Direttore Generale dell'ASST, in ordine alle linee di indirizzo e di programmazione distrettuale dei servizi sociosanitari e di integrazione con la programmazione sociale territoriale;

d) contribuire a definire modalità di coordinamento tra Piani di Zona afferenti allo stesso territorio per la costruzione di un sistema integrato di analisi del bisogno territoriale e l'individuazione di potenziali progettazioni condivise per la programmazione sociale di zona e il suo aggiornamento.

3. L'assemblea dei sindaci del distretto svolge altresì le funzioni del comitato dei sindaci del distretto di cui all'articolo 3 *quater* del D.lgs. 502/1992 ai sensi dell'art.20 comma 5 della l.r. n. 33/2009.

Art. 11

Modalità di funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto

1. Al presidente competono la formazione dell'ordine del giorno e la convocazione dell'assemblea, nonché la direzione della seduta.

2. Il presidente convoca l'assemblea:

a) di propria iniziativa;

b) su richiesta di un terzo dei sindaci dell'assemblea o di un numero di sindaci corrispondente ad un terzo delle quote da ciascuno rappresentate;

c) su richiesta del direttore generale dell'ASST e\o del direttore di Distretto;

Nella richiesta di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare corredati dalle relative proposte.

3. La riunione dell'assemblea ha luogo entro quindici giorni dalla richiesta di cui alle lett. b) c) del comma 2 e si svolge, di norma, presso idonei locali messi a disposizione dall'ASST.

4. La convocazione dei componenti è disposta con avviso scritto, anche via e-mail, che viene trasmesso ai singoli componenti e al direttore generale dell'ASST, e pubblicato in una sezione dedicata del sito istituzionale dell'ASST, almeno 7 giorni prima della seduta.

5. È ammessa la convocazione d'urgenza. In tale caso l'avviso deve pervenire ai singoli componenti e al direttore generale dell'ASST almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la seduta.

6. Vengono iscritti all'ordine del giorno gli argomenti proposti:

a) dal presidente dell'assemblea;

b) dai sindaci richiedenti la convocazione ai sensi del comma 2, lett. b);

c) dal presidente della Conferenza dei Sindaci;

d) dal direttore generale dell'ASST e/o dal Direttore Sociosanitario.

7. L'eventuale documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è posta a disposizione dei componenti presso la direzione dell'ASST almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione o inviata in formato elettronico a ciascun componente.

8. In caso di urgenza, l'ordine del giorno può essere integrato fino a 24 ore prima della seduta, previa comunicazione ai componenti dell'assemblea e al direttore generale dell'ASST.

9. I componenti dell'assemblea hanno diritto di prendere visione della documentazione ritenuta utile e di ottenere dal direttore generale dell'ASST tutte le notizie ed i chiarimenti necessari in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

10. Le sedute dell'assemblea sono pubbliche, fatto salvo il caso in cui, con decisione motivata del presidente della conferenza, sia altrimenti stabilito.

11. Le funzioni di vigilanza sul corretto funzionamento dell'assemblea sono svolte dal presidente dell'assemblea.

12. Le funzioni di assistenza tecnico professionale, verbalizzazione e pubblicazione degli atti sono svolte da un funzionario incaricato dal direttore generale dell'ASST.

13. Delle riunioni dell'assemblea sono redatti i verbali, che sono conservati presso l'ASST; copia di ciascun verbale è trasmessa ai componenti dell'assemblea e pubblicato in una sezione dedicata del sito istituzionale dell'ASST. I verbali sono sottoscritti, oltre che dal segretario verbalizzante, dal presidente dell'assemblea o da chi ne fa le veci.

14. Le deliberazioni dell'assemblea sono pubblicate all'albo dell'ASST ed in apposita sezione dedicata del sito istituzionale dell'ASST.

15. L'assemblea è validamente riunita quando è presente un numero di componenti secondo le quote a ciascuno assegnate, tali da rappresentare la maggioranza della popolazione dei comuni facenti parte dell'assemblea.

16. La seduta è dichiarata deserta qualora, trascorsa un'ora da quella fissata, non sia stato raggiunto il numero legale.

17. In seconda convocazione, la seduta è considerata valida con la presenza di un terzo dei componenti, secondo le quote da ciascuno rappresentante. La seconda convocazione non può avvenire prima di quarantotto ore dalla seduta andata deserta ed è preannunciata nell'avviso di prima convocazione.

18. Non sono computati nel numero richiesto per la validità della seduta i componenti che si allontanino dall'aula prima delle votazioni. I casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni sono disciplinati dalle leggi vigenti.

19. Nell'ipotesi in cui venga a mancare nel corso della discussione il numero legale, il presidente può sospendere la seduta per consentire il rientro dei componenti momentaneamente assenti. Nel caso persista la mancanza del numero legale, la seduta è sciolta.

20. L'espressione del voto è sempre palese, salvo quando la votazione concerne argomenti riguardanti persone; in tali casi la stessa deve essere effettuata con scrutinio segreto.

21. Le votazioni palesi si effettuano, di regola, per alzata di mano, procedendo alla controprova quando vi sia motivo di incertezza o quando la controprova sia richiesta da un componente. La votazione a scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede al cui spoglio provvedono, sotto la direzione del presidente, gli scrutatori designati nella stessa seduta tra i componenti e la cui identità viene riportata a verbale.

22. Ogni proposta messa in votazione si intende approvata quando abbia raccolto la maggioranza dei voti dei sindaci presenti e votanti, in ragione dei voti espressi secondo il metodo del voto unico e ponderato in rapporto alla consistenza numerica della popolazione rappresentata.

23. Nella votazione mediante schede, quelle che risultino bianche o illeggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

TITOLO VI
Assemblee dei Sindaci dei Piani di Zona

Art. 12
Composizione, attribuzioni dell'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona.

1. Restano ferme le competenze dell'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona (L. 328/00, L.r. 3/2008, L.r. 33/2009, articolo 7 bis, comma 6), in merito alla definizione del piano economico-finanziario, al riparto delle risorse provenienti dalle diverse fonti di finanziamento e alla definizione dei servizi in ambito sociale programmati e gestiti in forma associata e di competenza delle autonomie locali, nonché quelle disposte dai provvedimenti regionali.

2. L'Assemblea è composta da tutti i Sindaci, o loro delegati, comunque appartenenti al Consiglio o alla Giunta comunale, dei Comuni compresi nel territorio dei singoli ambiti sociali territoriali. L'Assemblea dei sindaci approva l'accordo di programma e il documento di piano, di norma triennale, comprese eventuali successive modifiche. I comuni attuano il Piano di Zona mediante la sottoscrizione di un accordo di programma con l'ATS e la(le) ASST territorialmente competenti e, qualora ritenuto opportuno, con la provincia. Gli organismi rappresentativi del terzo settore, che hanno partecipato alla elaborazione del Piano di Zona, aderiscono, su loro richiesta, all'accordo di programma.

3. All'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona possono essere invitati a partecipare:

a) il direttore generale della ATS o suo delegato;
b) il direttore generale della ASST o suo delegato;
c) Il direttore di distretto o suo delegato.

4. L'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona fornisce ausilio all'Assemblea dei sindaci del distretto nello svolgimento delle funzioni del comitato dei sindaci del distretto di cui all'art. 3 *quater* D.Lgs. 502/92, portando all'attenzione dell'Assemblea del distretto peculiarità territoriali da considerare all'interno di un quadro complessivo di integrazione.

5. Laddove vi è coincidenza tra distretto e un solo ambito sociale territoriale di riferimento per il Piano di Zona, è possibile prevedere che le funzioni dell'Assemblea dei Sindaci dei piani di zona possano essere svolte dall'Assemblea dei Sindaci del distretto concordando le modalità di organizzazione e di funzionamento.

6. Nel corso della prima seduta l'assemblea definisce il regolamento di funzionamento e le modalità di elezione del Presidente e del Vicepresidente e le modalità di deliberazione delle decisioni.

7. Le funzioni di vigilanza sul corretto funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona sono svolte dal presidente dell'Assemblea stessa.

TITOLO V

Diritti di partecipazione dei cittadini

Art. 13

Diritti di partecipazione dei cittadini

1. L'assemblea dei sindaci del distretto promuove, almeno una volta l'anno un incontro pubblico con i cittadini, in cui illustra l'attività svolta.

2. L'assemblea può promuovere consultazioni, invitando a parteciparvi i cittadini dei comuni facenti parte del distretto, le loro organizzazioni anche sindacali, e loro espressioni associative, ivi comprese le associazioni di volontariato e di tutela dei diritti, allo scopo di raccogliere informazioni sull'organizzazione dei servizi.

3. A fini conoscitivi può invitare ad apposita riunione il direttore generale, il direttore sociosanitario, il responsabile del distretto e i responsabili dei dipartimenti, in relazione ad argomenti che l'assemblea intende portare all'attenzione della conferenza dei sindaci.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14

Modalità di funzionamento a distanza

1. Le riunioni della Conferenza dei Sindaci, del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, del Collegio dei Sindaci e dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto possono tenersi altresì a distanza in modalità telematica, anche mediante collegamento in videoconferenza di tutti o parte dei componenti, comunque in modalità sincrona, al fine di consentire la partecipazione e l'intervento da luoghi diversi dalla sede istituzionale, in modo simultaneo e in tempo reale;

2. I presidenti della Conferenza dei Sindaci/Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto possono a fini conoscitivi/consultativi e/o in casi d'urgenza, invitare i propri componenti ad esprimere il proprio parere tramite consultazione/votazione a distanza in relazione ad argomenti di cui si ritenga necessario/importante il parere dei Sindaci o loro delegati. Le consultazioni a distanza devono essere rese tramite Posta Elettronica Certificata al relativo ufficio di supporto e saranno archiviate digitalmente e conservate presso l'ufficio stesso. L'esito sarà ratificato nella prima seduta utile e le risultanze riportate a verbale.

3. In caso di necessità, votazioni ed elezioni possono essere effettuate a distanza, a discrezione del Presidente, mediante l'utilizzo di appositi applicativi informatici.

Art. 15

Deleghe

1. Ogni Sindaco può delegare a partecipare alla Conferenza dei Sindaci e/o all'Assemblea dei Sindaci del Distretto un proprio rappresentante, comunque appartenente al Consiglio o alla Giunta del proprio Comune. Tale delega può essere limitata ad una sola seduta.

2. Il Consiglio di Rappresentanza può delegare, con atto scritto, a singoli componenti della Conferenza o ad altre figure di volta in volta individuate attività e istruttorie utili all'espletamento del proprio mandato, nonché la partecipazione a gruppi di lavoro e studio, seminari e convegni.

Art. 16

Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso dei cittadini agli atti adottati dagli organismi di cui al presente regolamento è esercitato secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art.17

Adozione del regolamento

1. Il presente regolamento, a seguito dell'approvazione mediante deliberazione di Giunta Regionale, previo parere della commissione consiliare competente e del Consiglio delle autonomie locali e sentiti i rappresentanti delle associazioni regionali

delle autonomie locali, viene recepito dagli enti del sistema sanitario regionale, con delibera del Direttore Generale, assumendo l'impegno di adempiere alle proprie funzioni come previsto dal regolamento stesso.

2. La partecipazione agli organismi disciplinati dal presente regolamento è a titolo gratuito e non comporta il riconoscimento di alcun tipo di rimborso spese.

3. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

4. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.